



**COMUNE DI CANELLI**  
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

**NUMERO 49**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. GABUSI MARCO	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	NO	11. GAI ALDO	NO
3. BASSO RAFFAELLA	SI	12. GANDOLFO PAOLO	SI
4. BEDINO SIMONA	SI	13. MARANGONI LUCA	SI
5. BOCCHINO GIOVANNI	SI	14. MASSARI CLAUDIA	SI
6. CECCONATO FIRMINO	SI	15. MERLINO PIERCARLO	SI
7. CORINO ANGELICA	SI	16. NEGRO ALESSANDRO	SI
8. D'ASSARO ANTONIO	NO	17. NESPOLA EMANUELA	SI
9. DENICOLAI GIOVANNI	SI		

TOTALE PRESENZE 14

Assiste il Segretario Generale ANNA SACCO BOTTO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Su relazione e proposta del Sindaco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 in data 08/09/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale numero **50** in data **26/11/2015**, immediatamente eseguibile, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** il comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che recita;

*"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";*

**Dato atto che**, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il **31/12/2018** alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al **31/12/2017**, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

art. 20 comma 2 del T.U.S.P.:

*"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

**Viste** le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Atteso** che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

**Evidenziato** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 28/09/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017, N. 100.";

**Tenuto conto** che con il suddetto piano veniva disposto:

- di confermare la partecipazione per le quote conferite nelle seguenti società:
  - A) GAIA Spa – per il 4,49 % - smaltimento e trattamento di rifiuti;
  - B) Società Consortile Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Artigiane srl. Per il 5% - formazione e istruzione.
- di NON confermare, invece la partecipazione di questo ente nelle seguenti società:
  - PI.ESSE.PI. per quota del 40,54% - promozione economica del territorio - già in liquidazione, e con attività in corso di definizione e di chiusura;
  - Società Consortile Langhe, Roero e Monferrato a r.l. – per il 3,37% - promozione e strategie di valorizzazione territoriale entrambe in quanto non ritenute indispensabili per il perseguimento delle attività indispensabili di questa Amministrazione Comunale

e pertanto stabilito:

- di procedere all'alienazione della seguente partecipazione, in quanto non ritenuta indispensabile per il perseguimento delle attività indispensabili di questa Amministrazione Comunale:
  - Società Consortile Langhe, Roero e Monferrato a r.l. – per il 3,37% - promozione e strategie di valorizzazione territoriale
- di procedere alla liquidazione della seguente partecipazione, in quanto non ritenuta indispensabile per il perseguimento delle attività indispensabili di questa Amministrazione Comunale:
- PI.ESSE.PI. per quota del 40,54% - promozione economica del territorio - già in liquidazione, e con attività in corso di definizione e di chiusura

**Tenuto conto** che il suddetto piano è in corso di attuazione in quanto sono state avviate le procedure per l'alienazione della seguente partecipazione:

- Società Consortile Langhe, Roero e Monferrato a r.l. – per il 3,37% - promozione e strategie di valorizzazione territoriale;

mentre sono in corso di ultimazione le procedure di liquidazione della seguente partecipazione:

- PI.ESSE.PI. per quota del 40,54% - promozione economica del territorio - già in liquidazione, e con attività in corso di definizione e di chiusura;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto** che la Giunta Comunale con apposita deliberazione n. **116** in data **26/09/2018**, avente per oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE – TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE", immediatamente eseguibile, ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

**Visto** l'esito della revisione effettuata dalla Giunta Comunale con la succitata deliberazione 116/2018;

**Visto** l'esito della revisione effettuata come risultante nell'allegato "C" alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "Piano Operativo di Razionalizzazione"

**Considerato** che ciascuna delle schede di cui al sopracitato allegato "C" prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Tenuto conto**, inoltre che lo schema di legge di bilancio 2019, trasmesso alle Camere, contiene una previsione finalizzata ad attenuare l'impatto del processo di razionalizzazione delle società partecipate degli enti pubblici avviato con il D. Lgs. 175/2016 a condizione che le società interessate abbiano registrato un risultato medio di esercizio positivo nel triennio precedente alla ricognizione;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie funzioni, formulato ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000, così come in allegato alla presente sotto la lettera – **D** -;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni (allegato "A" e "B");

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione: OMISSIS come da registrazione verbale depositata agli atti.

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere Negro.

Considerato che nessun consigliere comunale ha più richiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e posto in votazione il provvedimento.

Con voti

presenti	n. 14
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuiti	n. 4 (Bedino, Denicolai, Negro, Nespola)

## **D E L I B E R A**

- 1) **Di richiamare** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di approvare** la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canelli alla data del 31/12/2017 effettuata dalla Giunta Comunale di cui alla deliberazione numero **116** in data **26/09/2018**, immediatamente eseguibile, ed aggiornata alla data odierna.
- 3) **Di approvare** la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canelli alla data del **31/12/2017**, accertandole come da allegato "**C**" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art.

17 D.L. n. 90/2014, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “Piano Operativo di Razionalizzazione”.

- 4) **Di dare atto** che le azioni di razionalizzazione da intraprendere sono previste nelle schede di cui al sopracitato allegato “C” e qui approvate, e che ad esse si rinvia.
- 5) **Di procedere** all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo.
- 6) **Di disporre**, come previsto dall’art. 20 c. 3 del TUSP che la presente deliberazione sia trasmessa con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resa disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
- 7) **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato.
- 8) **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo
- 9) **Di dare atto** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 10) **Di dare atto** che questa deliberazione, sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
- 11) **Di dare atto** che, qualora lo schema di Legge di Bilancio 2019 (legge di stabilità), in merito al processo di razionalizzazione delle Società, sia approvato nella formulazione predisposta dal Governo, di adeguarsi e di non procedere alla dismissione delle partecipazioni elencate, non ricorrendone i presupposti di legge avendo fatto registrare nell’ultimo triennio precedente alla ricognizione un risultato di esercizio positivo.

Su proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

presenti	n. 14
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 4 (Bedino, Denicolai, Negro, Nespola)

## D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2018.  
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PIERCARLO MERLINO \*

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANNA SACCO BOTTO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate